

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	13
Missioni vevoli nella seduta del 22 aprile 2004	3	(Sezione 5 – Ordini del giorno)	16
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Ritiro di sottoscrizioni ad una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Disegno di legge n. 4302	22
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 1 – Parere della V Commissione)	22
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 2 – Articolo 1)	22
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 3 – Articolo 2)	22
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	5	(Sezione 4 – Articolo 3)	22
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	Disegno di legge n. 4612	23
Disegno di legge di conversione n. 4833	7	(Sezione 1 – Parere della V Commissione)	23
(Sezione 1 – Parere della V Commissione)	7	(Sezione 2 – Articolo 1)	23
(Sezione 2 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	7	(Sezione 3 – Articolo 2)	23
(Sezione 3 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	10	(Sezione 4 – Articolo 3)	23
		Disegno di legge n. 4679	24
		(Sezione 1 – Parere della V Commissione)	24
		(Sezione 2 – Articolo 1)	24
		(Sezione 3 – Articolo 2)	24

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 – Articolo 3)	24	(Sezione 3 – Arresto della fondatrice del gruppo « Madri di Tian'anmen » e rispetto dei diritti umani in Cina)	32
(Sezione 5 – Articolo 4)	24		
Disegno di legge n. 4714	25	(Sezione 4 – Iniziative per la tutela della riservatezza dei dati personali in relazione al registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita)	33
(Sezione 1 – Parere della V Commissione)	25	(Sezione 5 – Modalità di trasferimento alle regioni delle somme previste dalla legge finanziaria per il 2004 per i lavori di ricostruzione degli abitati dei comuni colpiti dal sisma del maggio 1984)	34
(Sezione 2 – Articolo 1)	25		
(Sezione 3 – Articolo 2)	25	(Sezione 6 – Misure di contrasto nei confronti della criminalità organizzata operante nel territorio di Napoli e provincia)	35
(Sezione 4 – Articolo 3)	25	(Sezione 7 – Soppressione di voli e per l'aeroporto di Crotona)	37
(Sezione 5 – Articolo 4)	26	(Sezione 8 – Incidente verificatosi presso l'aeroporto Ronchi dei Legionari del Friuli-Venezia Giulia)	38
Proposte di legge nn. 1483-1518-1948	27	(Sezione 9 – Iniziative per salvaguardare l'unitarietà del gruppo Finmeccanica)	38
(Sezione 1 – Parere della I Commissione)	27	(Sezione 10 – Installazione di nuovi contatti elettronici da parte dell'Enel)	39
(Sezione 2 – Parere della V Commissione)	27	(Sezione 11 – Problemi occupazionali presso lo stabilimento Exide di Casalnuovo di Napoli)	40
(Sezione 3 – Articolo unico e relative proposte emendative)	27		
Interpellanze urgenti	30		
(Sezione 1 – Orientamento del Governo sul regime transitorio da applicare in materia di libera circolazione dei lavoratori subordinati dei Paesi membri dell'Unione europea)	30		
(Sezione 2 – Iniziative normative per modificare la normativa in tema di incompatibilità dei consiglieri provinciali di Bolzano)	31		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 aprile 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, Kessler, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Angela Napoli, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Berlusconi, Berselli, Bono, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, Kessler, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Rotondi, Paolo Russo, Santelli,

Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 aprile 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BELLILLO: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti interventi a favore delle auto d'epoca » (4904);

FILIPPO DRAGO e LUCCHESI: « Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario » (4905);

TUCCI: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (4906);

COLUCCI ed altri: « Disposizioni per la commemorazione dell'ottantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti » (4907);

MONTECCHI e MAGNOLFI: « Introduzione dell'articolo 448-bis del codice civile in materia di estinzione del diritto agli alimenti » (4908);

CALZOLAIO: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 » (4909).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge RUZZANTE ed altri: « Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura » (1483) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pistone.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Istituzione del servizio civile obbligatorio per le giovani ed i giovani » (3748) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rosato.

La proposta di legge costituzionale GERARDO BIANCO e ROTONDI: « Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione » (4289) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fanfani.

La proposta di legge MILIOTO ed altri: « Disposizioni per la prevenzione di infortuni causati dalla ingestione accidentale di sostanze tossiche in locali di somministrazione di alimenti e bevande » (4749) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fallica.

Ritiro di sottoscrizioni ad una proposta di legge.

I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri, in data 19 aprile 2004, hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

KESSLER ed altri: « Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri » (4246).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GARNERO SANTANCHÈ ed altri: « Incentivi per favorire l'elezione di donne al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, al Parlamento europeo e ai consigli regionali » (4839) *Parere della V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

BIANCHI CLERICI e ERCOLE: « Disposizioni per l'aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza » (4868) *Parere delle Commissioni I e V.*

XIII Commissione (Agricoltura):

ZANETTA ed altri: « Disposizioni in materia di alienazione di terreni gravati da usi civici » (4856) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera del 13 aprile 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea MOLINARI ed altri n. 9/4489/223, accolto in parte come raccomandazione dal Governo nella seduta dall'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente misure finalizzate a promuovere i servizi postali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 15 aprile 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea BIELLI n. 9/4447/85, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003, concernente misure a favore delle persone anziane non autosufficienti.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 16 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, la relazione in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla citata legge, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali **(364)**.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 maggio 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 6 maggio 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante atto di indirizzo per la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004 **(365)**.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 maggio 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad

interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 21 aprile 2004, pagina 8, prima colonna, sostituire le righe dalla ventitree-

sima alla venticinquesima, con le seguenti: 2006, eventualmente adottando in tale prospettiva, ai fini ...

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 21 aprile 2004, pagina 22, prima colonna, trentacinquesima riga, dopo il nome: Barbieri, aggiungere il seguente: Mereu.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2004, N. 72, RECANTE INTERVENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE TELEMATICA ABUSIVA DI MATERIALE AUDIOVISIVO, NONCHÈ A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE E DELLO SPETTACOLO (4833)

(A.C. 4833 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4833 – Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate).

1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e suc-

cessive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di *file* fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere; ».

« *a-bis*) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; ».

2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis*. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di *file* fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un gior-

nale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.

2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma ».

3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

4. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati.

6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fatti-specie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente alle quali sia stata depositato presso la competente direzione generale, il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8 ».

2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo.

3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti.

ARTICOLO 3.

(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo « Arcus S.p.a. »).

1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa.

2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma

1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo « Arcus S.p.a. », ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

4. All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole: « Ministro per i beni e le attività culturali », sono inserite le seguenti: « , di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

ARTICOLO 4.

(Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport).

1. Per interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro per l'anno 2006.

2. È assegnato a Cinecittà Holding S.p.a. un contributo straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

3. È assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-

2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4833 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno).* – 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunica-

zioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-*sexies*, 71-*septies* e 174-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".

3. Al comma 2 dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".

4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

6. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli arti-

coli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

7. I prestatori di servizi della società dell'informazione che siano venuti a conoscenza della presenza di contenuti idonei a integrare le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, provvedono a informarne con immediatezza il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 10.000.

9. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte”;

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

“h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore”.

10. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare

alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa” ».

All'articolo 2:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi”;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima

normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, concernente "Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8";

b) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo" sono inserite le seguenti: "non hanno natura regolamentare e" »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a." »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"ART. 24. — (Contributi dello Stato).
— 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata

alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1° gennaio 2005.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al volume dell'attività produttiva ed allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;

c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonché alla formazione del pubblico giovanile;

d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;

e) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;

f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.

4. Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di

rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.

5. Gli elementi indicati dal comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25.

6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, è determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.

7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239".

3-ter. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche" ».

Nel titolo, le parole: « materiale audiovisivo » sono sostituite dalle seguenti: « opere dell'ingegno ».

(A.C. 4833 – Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno).

Al comma 6, sostituire le parole: Su richiesta del Dipartimento della pubblica

sicurezza del Ministero dell'interno ovvero con le seguenti: A seguito di provvedimento.

1. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, sopprimere le parole: del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

1. 64. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Magnolfi, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 6, sostituire le parole da: ai contenuti dei siti fino alla fine del comma con le seguenti: ai siti qualora essi non contengano informazioni a servizi di riconosciuta pubblica utilità, o a rimuovere gli specifici contenuti segnalati dall'amministrazione giudiziaria.

1. 22. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 6, sostituire le parole: ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi con le seguenti: al contenuto di un servizio al quale assicurano l'accesso.

1. 65. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 6, sopprimere le parole: ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

1. 66. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Magnolfi, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Folena.

Sopprimere il comma 7.

1. 53. Bulgarelli, Folena.

(Approvato)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I fornitori dei servizi della società dell'informazione che abbiano avuto conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 171, comma 1, lettere f-bis) e f-ter), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono immediatamente a rimuovere le informazioni illecite o a disabilitarne l'accesso. Successivamente, non oltre le settantadue ore dal momento in cui hanno preso conoscenza dei fatti sopra descritti, i fornitori dei servizi medesimi comunicano agli organi di polizia giudiziaria le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

1. 54. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 7, sostituire le parole da: della società fino alla fine del comma con le seguenti: alla società dell'informazione sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

1. 40. Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 7, sostituire le parole da: venuti a conoscenza fino a: ovvero con le seguenti: a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un proprio destinatario del servizio, provvedono a informare con immediatezza.

1. 67. Grignaffini, Chiaromonte, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 7, dopo le parole: venuti a conoscenza della aggiungere la seguente: ipotetica.

1. 55. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 7, sopprimere le parole: con immediatezza.

1. 68. Magnolfi, Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove i prestatori di servizi della società dell'informazione fossero venuti a conoscenza della presunta violazione tramite e-mail, sono autorizzati ad usare lo stesso mezzo per dare attuazione all'obbligo di informazione.

1. 58. Magnolfi, Grignaffini, Folena.

Sopprimere il comma 8.

1. 41. Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi, Folena.

Al comma 8 sostituire il secondo periodo con il seguente:

Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

1. 69. Grignaffini, Chiaromonte, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi.

(Testo modificato nel corso della seduta)

(Approvato)

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 a euro 250.000 con le seguenti: 10.000 a euro 50.000 euro.

- 1. 56.** Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone, Magnolfi.

Sopprimere il comma 10.

- 1. 70.** Grignaffini, Chiaromonte, Giulietti, Capitelli, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi, Folena.

ART. 3.

(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo « Arcus S.p.a. »).

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e dei trasporti, aggiungere le seguenti: sentito il parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato.

- 3. 10.** Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma.

- 3. 100.** La Commissione.

(Approvato)

ART. 4.

(Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attività celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2 sono stanziati 550 mila euro per l'anno 2004. I contributi sono erogati agli enti organiz-

zatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'onere previsto dal comma 4-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio per 100 mila euro, al Ministero delle politiche agricole e forestali per 150 mila euro, al Ministero degli affari esteri per 100 mila euro, al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per 100 mila euro, al Ministero per i beni e le attività culturali per 100 mila euro.

- 4. 1.** Osvaldo Napoli, Garagnani, Lolli, Rositani, Butti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa di 450 mila euro per l'anno 2004, quale contributo per le attività celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo è erogato agli enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'onere previsto dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 450 mila euro per

l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 101. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4833 – Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente alla normativa dell'Unione europea ed agli indirizzi nazionali in materia di albi professionali, le opportune iniziative per istituire un apposito elenco degli organizzatori, produttori, agenti di spettacolo presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

9/4833/1 Carlucci, Rositani, Bianchi Clerici.

(Testo modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premessi che:

l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge in esame prevede uno stanziamento straordinario di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a favore di Cinecittà Holding Spa;

l'Istituto Luce, società del succitato gruppo pubblico cinematografico, svolge un ruolo strategico per il servizio pubblico cinematografico,

impegna il Governo

ad intervenire presso il gruppo pubblico cinematografico, affinché l'Istituto Luce sia dotato delle risorse necessarie al pieno soddisfacimento dei suoi compiti istituzionali.

9/4833/2 Rositani, Carlucci, Chiaromonte, Colasio.

(Testo modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premessi che:

con la legge 16 ottobre 2003, n. 291, all'articolo 2, è stata istituita la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, « Arcus spa » allo scopo di sostenere e promuovere progetti e investimenti per i beni e le attività culturali e lo sport, fornendo il supporto di propri finanziamenti a progetti e iniziative di investimento predeterminati;

la legge prevede che l'istituzione della suddetta Società avvenga con atto unilaterale del Ministro per i beni e le attività culturali e con un capitale sociale di 8 milioni di euro interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze;

al capitale sociale possono partecipare le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici o privati attraverso l'acquisto di azioni di nuova emissione e per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sottoscritto dallo Stato;

la legge stabilisce, inoltre, che per la costituzione del capitale sociale della Società Arcus spa gli 8 milioni di euro necessari vengano reperiti nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003;

è, altresì, stabilito che la Società Arcus possa avvalersi delle risorse derivanti dal 3 per cento degli stanziamenti per la realizzazione delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le contrazioni di mutui necessari al perseguimento del proprio scopo sociale;

dall'entrata in vigore della legge n. 291 del 2003 il Governo ha proposto alla discussione del Parlamento una serie di provvedimenti a carattere d'urgenza per il sostegno e la promozione delle attività culturali e gli interventi a favore dei beni culturali nei quali la società Arcus spa viene inserita, ripetutamente, come soggetto di intermediazione per l'allocatione delle risorse stanziata tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la propria amministrazione e i soggetti aventi diritto al sostegno pubblico ai quali le risorse vanno assegnate;

anche nel decreto-legge in esame, all'articolo 3, la Società Arcus viene chiamata in causa per agire ai fini della realizzazione di interventi a favore dei beni e delle attività culturali finanziati attraverso l'impiego delle risorse derivanti dal 3 per cento degli stanziamenti per le infrastrutture;

si rileva, quindi, una situazione di evidente anomalia derivante dal fatto che si proponga l'assegnazione a una società per azioni di compiti che attengono alle funzioni istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e non hanno nulla a che vedere con l'oggetto sociale stabilito nella legge di istituzione dell'Arcus spa,

impegna il Governo

a provvedere alla costituzione del capitale sociale della Società Arcus spa secondo le disposizioni della legge n. 291 del 2003 e a valere sulle risorse stabilite dalla medesima legge;

a fornire, nelle opportune sedi parlamentari, al più presto, chiarimenti sulla missione che intende attribuire all'Arcus

spa, definendo i criteri e le modalità della convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la società Arcus spa, nonché i criteri e le modalità previste per l'ammissibilità dei progetti e delle iniziative di investimento nei settori dei beni e delle attività culturali al sostegno finanziario erogato dall'Arcus spa.

9/4833/3 Chiaromonte, Grignaffini, Colasio, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Bimbi, Volpini, Pistone.

La Camera,

premesso che:

gli operatori e le associazioni di categoria segnalano da tempo la situazione critica in cui versa il settore dell'esercizio cinematografico;

questa situazione di criticità si è sviluppata anche per effetto dei cambiamenti strutturali che si sono verificati nel mercato dell'esercizio cinematografico;

le questioni strutturali appena richiamate fanno ritenere che sia necessario incentivare e sostenere le iniziative e le attività dirette a una maggiore differenziazione dell'offerta del mercato dell'esercizio, elemento che favorisce la possibilità di migliorare e consolidare il rapporto tra l'esercizio e il pubblico;

il dibattito che si è svolto in occasione dell'approvazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che riforma la disciplina del sostegno e della promozione delle attività cinematografiche, ha evidenziato la necessità di un'azione, legislativa e di governo, per l'intero settore della cinematografia fondata su una visione di sistema integrato tra le attività della produzione, della distribuzione e dell'esercizio;

in particolare, riguardo alle attività dell'esercizio cinematografico, si evidenzia il bisogno di provvedere all'avvio di

una fase di studio in collaborazione con le regioni e gli enti locali per la definizione degli indirizzi generali e la programmazione nazionale in materia di apertura di nuove sale cinematografiche e di valorizzazione delle strutture esistenti;

la necessità di integrare le misure del sostegno pubblico in favore dell'esercizio cinematografico è stata ribadita, anche attraverso alcune proposte di intervento avanzate dal Comitato coordinamento cinema dell'Associazione generale italiana dello spettacolo, in occasione della discussione che si è appena svolta sulla conversione del decreto-legge in esame;

ai bisogni di indirizzo e di programmazione appena richiamati si unisce il tema della necessità di aumentare e individuare nuove risorse pubbliche per il sostegno e la promozione dell'intero settore della cinematografia, ivi compreso quello dell'esercizio,

impegna il Governo

ad attivare il tavolo tra operatori, associazioni, regioni ed enti locali per la definizione degli indirizzi generali e della programmazione dell'apertura delle sale cinematografiche;

a reperire le risorse necessarie, per gli esercizi 2004 e 2005, per la realizzazione di iniziative rivolte alla diffusione del consumo di cinema durante il periodo estivo;

a integrare gli interventi pubblici a sostegno dell'esercizio cinematografico prevedendo contributi finalizzati all'attenuazione dei costi di noleggio per la proiezione dei film;

ad attuare ogni iniziativa necessaria per garantire gli equilibri e il pluralismo del mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografici, assicurando la circolazione delle opere e l'accesso ai prodotti cinematografici agli esercenti.

9/4833/4 Grignaffini, Chiaromonte, Colasio, Carli, Bimbi, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Volpini, Cialente, Pistone.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge in corso di conversione stabilisce che « le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo »;

le risorse di cui al punto precedente sono quelle derivanti dagli utili dell'estrazione infrasettimanale del gioco del lotto e sono normalmente destinate agli interventi di tutela dei beni culturali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire comunque la normale realizzazione degli interventi a favore dei beni culturali finanziati con le risorse di cui all'articolo 83, comma 3, della legge n. 662 del 1996 per l'anno 2004.

9/4833/5 Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Colasio, Bimbi, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Volpini, Pistone.

La Camera,

premesso che:

la necessità di interventi finalizzati alla prevenzione delle violazioni delle norme di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi è una questione sulla quale si registra la condivisione di tutte le parti in causa;

non vi è dubbio che ancora più condivisa sia la necessità di combattere e reprimere le attività di pirateria, riconducibili a organizzazioni di carattere criminale;

è evidente che una riduzione del costo dei prodotti fonografici e multimediali avrebbe sicuramente l'effetto di favorire il consumo di questi prodotti, da un lato, e di scoraggiare la commercializzazione illegale di prodotti contraffatti;

è altrettanto noto che in Italia si applica alla vendita dei prodotti fonografici e multimediali un'aliquota IVA (20 per cento) nettamente al di sopra di quanto previsto in altri Paesi dell'Unione europea come, ad esempio, la Germania e la Francia;

più volte la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a intervenire per la riduzione dell'aliquota IVA applicata attualmente a questi prodotti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e le politiche tributarie nazionali, volte a prevedere la riduzione dell'aliquota IVA applicata ai prodotti fonografici e multimediali.

9/4833/6 Giulietti, Grignaffini, Chiaromonte, Colasio, Capitelli, Carli, Lolli, Magnolfi, Martella, Sasso, Tocci, Bimbi, Volpini, Pistone, Ruzzante.

(Testo modificato nel corso della seduta)

La Camera,

impegna il Governo

a recuperare, nel corso della legislatura, le risorse previste a favore della tutela dei beni culturali dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e destinate al cinema nel corso del 2004 dall'articolo 2 del decreto-legge in esame.

9/4833/7 Bimbi, Colasio, Chiaromonte, Grignaffini, Pistone.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivare, compatibilmente alla normativa dell'Unione europea ed agli indirizzi nazionali in materia di albi professionali, le procedure idonee per l'istituzione di un registro degli organizzatori, dei produttori,

degli agenti di spettacoli, presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

9/4833/8 Colasio, Grignaffini, Delbono, Chiaromonte, Gasperoni, Bimbi, Pistone.

(Testo modificato nel corso della seduta)

La Camera,

impegna il Governo

a che i soggetti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, dovranno essere obbligati a riprodurre nelle loro *home page* un banner di adeguata visibilità che evidenzii una formula « linkata » ad un sito d'appoggio, nel quale vengano illustrate le sanzioni previste dal presente decreto-legge.

9/4833/9 Amato.

La Camera,

premessi che:

la creazione della Arcus spa ha gettato le basi per far affluire nuove risorse pubbliche verso il settore della cultura e dello spettacolo;

gli esperti e gli operatori del settore tuttavia da anni lamentano sia l'insufficienza di dati attendibili relativi al complessivo intervento pubblico (a livello di Stato, regioni ed enti locali), sia la mancanza di un approfondito apparato analitico della spesa pubblica ai vari livelli, sia la totale assenza di analisi valutative acquisite attraverso strumenti come l'analisi costi-benefici;

la legge 8 ottobre 1997, n. 352, come modificata dalla legge 16 ottobre 2003, n. 291, prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali presenti ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla società Arcus spa, che,

alla luce di quanto esposto, potrebbe porsi come strumento di ricognizione complessiva sull'intervento pubblico nel settore culturale e di indicazione di linee guida per i futuri interventi;

è opportuno che tale complessa analisi sia realizzata da un istituto di ricerca autonomo, indipendente ed esterno all'amministrazione dello Stato, di alta qualificazione e specializzazione nel settore, con esperienza almeno decennale negli studi sulla politica culturale e l'economia dei *media*,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di affidare per il triennio 2004-2006, ai fini della realizzazione della relazione di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, un incarico di rilevazione ed elaborazione dei dati e di analisi valutative dell'intervento pubblico in materia di arte, cultura e spettacolo, a livello di Stato, regioni, enti locali, ad un ente senza fini di lucro, specializzato nelle ricerche internazionali sulla politica culturale e l'economia dei *media* e che abbia maturato, da almeno dieci anni, esperienze di studi in materia realizzati anche su incarico di pubbliche amministrazioni.

9/4833/10 Deodato, Chiaromonte.

(Testo modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premesso che:

i fruitori di opere audiovisive via internet sono in larga parte giovani che spesso non hanno la possibilità di acquistare *compact disc* o videocassette a causa del loro alto costo,

impegna il Governo

a studiare forme di sostegno e di facilitazione all'acquisto di *compact disc* o videocassette da parte del pubblico più giovane,

consentendo una fruizione delle opere audiovisive oggi spesso limitata dagli alti costi di questi prodotti.

8/4833/11 Di Teodoro.

La Camera,

premesso che:

le televisioni locali rivestono un duplice ruolo, sia come garanti del pluralismo dell'informazione sia come volano per lo sviluppo economico del Paese e soprattutto delle piccole e medie imprese, così come riconosciuto dagli ordini del giorno accolti dal Governo durante la discussione della « legge Gasparri » e dagli ordini del giorno approvati dal Parlamento negli anni 1993-1994, nonché dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

per assolvere a questo compito è necessario che gli ascolti crescano;

per far crescere gli ascolti sono necessarie produzioni televisive di qualità,

impegna il Governo

a prevedere attraverso opportune iniziative, nell'ambito della prossima manovra di finanza pubblica, un congruo sostegno economico per le produzioni televisive delle emittenti locali, così come già previsto dall'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9/4833/12 Emerenzio Barbieri, De Laurentiis, Anna Maria Leone, Naro, Di Giandomenico, Mereu, Tarantino.

La Camera,

premesso che:

nel comune di Manfredonia vi è un castello-museo di epoca antichissima e di grosso valore storico-archeologico;

che detto bene necessita di importanti lavori di manutenzione che trattasi tra più antichi castelli del Mezzogiorno d'Italia;

impegna il Governo

ad intervenire con il consiglio di amministrazione dell'«ARCUS spa» per il finanziamento dei suddetti lavori.

9/4833/**13**. Antonio Leone, Antonio Pepe.

La Camera,

premesso che:

nella città di Foggia vi è una chiesa denominata «del Purgatorio» o «dei Morti» di grosso valore culturale;

che tra le tante opere d'arte della chiesa vi è un altare tra i più prestigiosi dal punto di vista artistico del Mezzogiorno d'Italia;

che la chiesa è da anni chiusa ed inagibile perché necessita di importanti lavori di manutenzione;

impegna il Governo

ad intervenire sul consiglio di amministrazione di «ARCUS spa» per il finanziamento dei detti lavori onde poter consentire la riapertura e la visita della chiesa e riconsegnare la stessa ai cittadini.

9/4833/**14**. Antonio Pepe, Antonio Leone, Mongiello.

La Camera,

impegna il Governo

ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge, assicurando che il dipartimento della pubblica sicurezza provveda a raccogliere, le segnalazioni provenienti dagli organi di polizia giudiziaria competenti.

9/4833/**15**. *(nuova formulazione)* Adornato.

DISEGNO DI LEGGE: DIFFERIMENTO DELL'INCARICO ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 413, DI AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE (4833)

(A.C. 4302 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4302 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 30 giugno 2003 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.

(A.C. 4302 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 36,2 milioni per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4302 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI SENTENZE IN MATERIA CIVILE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT, FATTO A KUWAIT L'11 DICEMBRE 2002 (4612)

(A.C. 4612 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4612 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002.

(A.C. 4612 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4612 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO MACEDONE, CON ALLEGATO, FATTO A SKOPJE IL 15 NOVEMBRE 2002 (4679)

(A.C. 4679 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4679 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

(A.C. 4679 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4679 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 5.615 euro annui ogni quadriennio, a decorrere dal 2006. Al relativo onere per l'anno 2006 si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero, degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4679 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, PROTOCOLLI, DICHIARAZIONI ED ATTO FINALE, FATTO A VALENCIA IL 22 APRILE 2002 (4714)

(A.C. 4714 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4714 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.

(A.C. 4714 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 110 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4714 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 13.220 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4714 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROPOSTE DI LEGGE: RUZZANTE ED ALTRI; PISCITELLO;
BIONDI: INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 613-BIS DEL CO-
DICE PENALE CONCERNENTE IL DELITTO DI TORTURA
(1483-1518-1948)**

(A.C. 1483 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1, nonché su quelli contenuti nel fasci-
colo n. 2.

(A.C. 1483 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1483 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFI-
CATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 613 del codice penale
è inserito il seguente:

« ART. 613-bis (*Delitto di tortura*). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, con violenze o minacce gravi, infligge ad una persona sottoposta alla sua autorità sofferenze fisiche o mentali allo scopo di ottenere informazioni o confessioni da essa o da una terza persona su un atto che essa stessa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso ovvero allo scopo di punire una persona per gli atti dalla stessa compiuti o che la medesima è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte ».

2. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale.

3. Nei casi di cui al comma 2, lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO UNICO DEL TESTO
UNIFICATO

ART. 1.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, premettere le parole: Il delitto di tortura è punito con la reclusione da sei mesi a dieci anni. Commette il delitto di tortura.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

1. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: violenze o minacce gravi con la seguente: torture.

1. 5. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sopprimere la parola: gravi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: sottoposta alla sua autorità aggiungere la seguente: gravi.

1. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, dopo la parola: minacce aggiungere la seguente: reiterate.

1. 4. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

(Testo corretto nel corso della seduta)

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sostituire la parola: infligge con le seguenti: cagiona un danno ingiusto infliggendo.

1. 1. Finocchiaro, Bonito, Kessler, Ruzante.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, dopo la parola: infligge aggiungere la seguente: intenzionalmente.

1. 102. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole: o mentali.

1. 6. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, dopo la parola: mentali aggiungere le seguenti: che non derivino soltanto dall'applicazione o dall'esecuzione di misure o sanzioni legittime.

1. 2. Finocchiaro, Bonito, Kessler, Ruzante.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole da: ovvero per motivi di discriminazione fino a: sessuale.

1. 7. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: da uno a dieci anni con le seguenti: da sei mesi a cinque anni.

1. 10. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da sei mesi.

1. 11. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.

1. 8. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: sette anni.

1. 9. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, secondo comma, sostituire le parole: dal fatto con le seguenti: dalla tortura.

1. 103. La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DELLA COMMISSIONE 1. 105

All'emendamento 1.105 della Commissione, sostituire le parole da: di condotte fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: esclusiva di condotta o sanzioni legittime o siano ad esse inscindibilmente connesse.

0. 1. 105. 1. Kessler, Ruzzante, Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

La punibilità per i fatti previsti dal presente articolo è esclusa se le sofferenze sono conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate.

1. 105. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Il delitto non si estingue per prescrizione ».

1. 3. Finocchiaro, Bonito, Kessler, Ruzzante.

Al comma 2, dopo le parole: immunità diplomatica aggiungere le seguenti: per il delitto di tortura.

1. 104. La Commissione.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Orientamento del Governo sul regime transitorio da applicare in materia di libera circolazione dei lavoratori subordinati dei Paesi membri dell'Unione europea)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per le politiche comunitarie, dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

gli allegati al Trattato di adesione all'Unione europea stipulato il 16 aprile 2003, in materia di libera circolazione dei lavoratori subordinati, prevedono un regime transitorio della durata complessiva di sette anni. Nella prima fase di tale regime (di durata biennale) è prevista la sospensione automatica degli articoli da 1 a 6 del regolamento n. 1612 del 1968, relativi alla libera circolazione dei lavoratori subordinati e all'accesso al mercato del lavoro (cosiddetta moratoria). L'applicazione di questa sospensione non è subordinata ad alcuna manifestazione di volontà da parte degli Stati membri, i quali – viceversa – possono decidere in via unilaterale (con l'adozione di una disciplina nazionale specifica) o in via bilaterale (tramite la stipulazione di accordi con gli Stati che hanno aderito all'Unione europea) di introdurre una regolamentazione, che preveda un diverso grado di apertura del proprio mercato del lavoro per i cittadini dei nuovi Stati membri;

nonostante il carattere automatico dell'entrata in vigore della moratoria, la Commissione europea ha chiesto agli

Stati membri di comunicare le decisioni assunte dai rispettivi Governi in relazione al primo biennio di vigenza del regime transitorio, al fine di rendere pubblico quale sarà la normativa applicata in ogni Paese membro;

durante il regime transitorio, in tutela dei lavoratori dipendenti dei nuovi Paesi aderenti all'Unione europea, si applica il « principio del non regresso » (anch'esso previsto dagli allegati al Trattato di adesione), in base al quale gli Stati membri attuali non potranno introdurre per i lavoratori degli Stati membri aderenti una disciplina nazionale più restrittiva di quella prevista alla data del 16 aprile 2003;

gli allegati al Trattato di adesione prevedono, altresì, che gli Stati membri introducano un trattamento preferenziale per i cittadini degli Stati membri aderenti rispetto a quello previsto per i cittadini di Stati terzi (cosiddetta clausola di preferenza). In relazione a questo profilo, si nota che il decreto-flussi per l'anno 2004 destina 50.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale ai Paesi di cui è stata accettata l'adesione all'Unione europea, ma anche a Paesi terzi che abbiano sottoscritto o che stiano per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, unitamente a Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania. I Paesi membri aderenti, dunque, non possono essere considerati privilegiati da questa disposizione –:

quale sia la posizione del Governo in materia e, in particolare, se esso intenda far decorrere la moratoria così come prevista dal Trattato di adesione, se intenda

rinunciarvi o se intenda adottare iniziative volte ad introdurre una disciplina specifica per i lavoratori dipendenti degli Stati membri aderenti;

se rispondano al vero le dichiarazioni di alcuni esponenti del Governo rilasciate alla stampa, in base alle quali il Governo si avvarrà della moratoria con l'introduzione di una disciplina specifica per i cittadini dei Paesi membri aderenti;

quali siano le ragioni per non sospendere la moratoria, dal momento che le stime (anche aggiornate) della Commissione europea relative ai flussi migratori che dovrebbero arrivare dai Paesi membri aderenti sono attestate su valori assai rassicuranti e visto che i dati delle chiamate nominative segnalano una costante richiesta di manodopera da parte dei datori di lavoro;

nel caso in cui il Governo intenda avvalersi della moratoria, se intenda adottare l'iniziativa normativa riguardante tutti i Paesi membri aderenti ovvero se intenda avviare trattative per la conclusione di accordi bilaterali con alcuni o con tutti gli Stati membri aderenti;

quali siano le misure che il Governo intenda prevedere e se vi siano dei Paesi con cui sono già in corso trattative o accordi informali;

se il Governo sia a conoscenza del fatto che — come rilevato da fonti dell'associazionismo e dai sindacati — esiste oggi in Italia una sacca di irregolarità che riguarda molti cittadini di origine polacca;

quali siano le modalità e gli interventi attraverso cui il Governo intende affrontare questa situazione, soprattutto in ragione del fatto che la Polonia è uno dei Paesi membri aderenti;

se il caso della Polonia non costituisca un'ulteriore argomentazione a favore della sospensione della moratoria, considerato che la sospensione potrebbe sollevare dall'irregolarità cittadini di Paesi membri aderenti che sono già presenti sul territorio italiano;

in relazione alle politiche di ingresso, quali siano le misure che il Governo intenda adottare per ottemperare alla clausola di preferenza e, in particolare, se il Governo intenda osservare la clausola di preferenza, mantenendo inalterata la legislazione vigente in materia di immigrazione, destinando, ad esempio, quote di ingresso specifiche ai cittadini dei Paesi membri aderenti, oppure se intenda adottare iniziative volte a modificare la legislazione attualmente vigente.

(2-01135) «Turco, Amici, Battaglia, Bettini, Bolognesi, Bova, Buffo, Burlando, Cabras, Cazzaro, Cordoni, Alberta De Simone, Gasperoni, Grignaffini, Lucà, Lumia, Paola Mariani, Melandri, Pennacchi, Petrella, Pollastrini, Rognoni, Nicola Rossi, Sereni, Siniscalchi, Zani, Abbondanzieri, Bielli, Crucianelli, Giacco, Leoni, Raffaella Mariani, Minniti, Spini, Zanotti».

(29 marzo 2004)

(Sezione 2 – Iniziative normative per modificare la normativa in tema di incompatibilità dei consiglieri provinciali di Bolzano)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, per sapere — premesso che:

l'articolo 4 della legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001 ha introdotto alcune modifiche allo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, relativamente al sistema elettorale della suddetta regione;

in particolare, l'articolo citato stabilisce la contestualità delle cariche di consigliere provinciale e regionale per i soggetti eletti nelle consultazioni delle province di Trento e Bolzano;

lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige dispone, per la provincia di Trento, l'incompatibilità tra l'ufficio di consigliere e la carica di assessore;

la medesima disposizione non è prevista in seno alla provincia di Bolzano —:

se non ritenga di adottare un'iniziativa legislativa volta a modificare la normativa in tema di incompatibilità relativamente alla provincia di Bolzano, nel senso di renderla uniforme a quanto stabilito per la provincia di Trento in particolare e, più in generale, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(2-01167) « Emerenzio Barbieri, Volontè ».

(20 aprile 2004)

(Sezione 3 – Arresto della fondatrice del gruppo « Madri di Tian'anmen » e rispetto dei diritti umani in Cina)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

da notizie diffuse dalla sede di New York dell'organizzazione *Human Right in Cina* e riprese dalla stampa internazionale, risulta che le autorità cinesi hanno arrestato, domenica 28 marzo 2004, Ding Zilin, la fondatrice del gruppo « Madri di Tian'anmen »;

il gruppo « Madri di Tian'anmen » è un'associazione di familiari delle vittime del giugno 1989, quando l'esercito cinese aprì il fuoco sui dimostranti che occupavano la piazza centrale di Pechino;

nel corso della sanguinosa repressione di quell'anno Ding perse il figlio diciassettenne, Jiang Jielian, studente di liceo. Da allora l'ex professoressa universitaria si è dedicata a compilare la lista delle vittime del massacro, malgrado la costante sorveglianza della polizia alla

quale è stata sottoposta. La sua integrità e il suo coraggio le sono valsi un grande rispetto nazionale e internazionale e svariati premi umanitari internazionali, fra cui nel 1999 il premio della fondazione Alexander Langer a Bolzano;

secondo quanto dichiarato da Jiang Peikun, marito di Ding, sempre sulla base delle notizie riportate dagli organi di stampa internazionali, tre poliziotti della sicurezza nazionale avrebbero prelevato la donna dalla sua abitazione a Wuxi, nella provincia del Jiangsu, senza presentare un mandato d'arresto e senza consentirle di contattare i familiari;

quasi contemporaneamente a Pechino la polizia ha arrestato anche Zhang Xianling, madre di Wang Nan, ucciso a diciannove anni nel giugno del 1989, e Huang Jinping, vedova del giornalista sportivo Yang Yanshen, che aveva trent'anni quando venne ucciso da soldati dell'esercito di liberazione del popolo; inoltre, nella medesima azione, le fonti sopra citate riferiscono come la polizia abbia confiscato delle magliette, trovate nelle case delle due donne, fatte produrre a Hong Kong per commemorare il quindicesimo anniversario del massacro;

il marito di Zhang Xianling, Wang Fandi, è stato informato dalla polizia che « il gruppo delle Madri di Tian'anmen è un gruppo reazionario tramite il quale entità nazionali ed estere cospirano per danneggiare la sicurezza del Paese e incitare alla sovversione », presentando un mandato d'arresto per atti criminali;

tali gravi episodi hanno preceduto il fine settimana in cui in tutta la Cina si celebra la festa di *Qing Ming*, il giorno dei morti cinese, per tradizione il momento in cui ci si reca nei cimiteri per accudire alle tombe dei propri cari scomparsi, una scadenza scelta in passato dai familiari delle vittime del 1989 per la pubblicazione di petizioni e lettere aperte alle autorità, nelle quali costante e unanime, negli anni, è stata la richiesta di giustizia;

al di là del fatto che la nuova classe dirigente cinese, secondo alcuni orientamenti politici ed economici formalmente espressi, appaia determinata ad ampliare l'impatto delle riforme economiche nel Paese, il massacro del 1989 resta un tema tabù e chiunque ne invochi la memoria corre rischi concreti di persecuzione e imprigionamento, al pari delle iniziative per il rispetto e l'affermazione dei diritti umani, in primo luogo della popolazione del Tibet —:

di quali informazioni il Governo sia in possesso in ordine agli episodi richiamati che ripropongono gravissime e reiterate violazioni dei diritti umani e se, a tale proposito, si intenda assumere le procedure di convocazione dell'ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Italia per ogni opportuno chiarimento al riguardo;

quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere presso tutti gli organismi internazionali al fine di richiedere la liberazione di Ding Zilin e delle altre persone arrestate e, in particolare, giacché la Commissione per i diritti umani dell'Onu, i cui lavori sono in corso a Ginevra, dovrebbe discutere una mozione di condanna contro la Cina per abuso di diritti umani, quale posizione intenda eventualmente assumere in sede di discussione e di voto.

(2-01148) « Boato, Bressa, Detomas, Olivieri, Mattarella, Bindi, Widmann, Zanella, Spini, Maccanico, Cento, Rosato, Realacci, Chiaromonte, Gerardo Bianco, Buemi, Vertone, Collè, Mascia, Montecchi, Innocenti, Pistelli, Cusumano, Giachetti, Mancini, Grillini, Di Serio D'Antona, Pinotti, Labate, Soda, Grignaffini, Panattoni, Folena, Amici, Mantovani, Maura Cossutta, Bielli, Leoni, Ruggeri, Micheli, Cima, Lion, Fanfani,

Mazzuca Poggiolini, Filippo Mancuso, Craxi, Albertini, Milioto, Cossa, Ceremigna, Di Gioia ».

(1° aprile 2004)

(Sezione 4 – Iniziative per la tutela della riservatezza dei dati personali in relazione al registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

il 10 febbraio 2004 il Parlamento ha approvato definitivamente la legge n. 40, recante « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004;

il comma 1 dell'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recita: « È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime »;

il comma 2 dell'articolo 17 stabilisce che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri — iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997 — trasmettono al ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente

legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni;

in conformità alle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali ogni trattamento di dati deve avvenire non solo per scopi determinati, espliciti e legittimi, ma anche e soprattutto per scopi non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati i dati stessi, nel rispetto del cosiddetto « principio di finalità »;

le richiamate disposizioni della legge n. 40 del 2004 potrebbero entrare in conflitto con la normativa di cui alla Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981 (ratificata con legge del 21 febbraio 1989, n. 98) e con la normativa di cui al testo unico sulla *privacy*, con il deliberato decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (in particolare, con gli articoli 1 e 2 del testo unico, che stabiliscono, rispettivamente, che « chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano » e che « codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ») —:

quali siano le finalità del registro e dell'elenco di cui agli articoli 11 e 17 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004 e quali siano le misure che il Ministro interpellato intenda adottare affinché sia salvaguardata in modo certo l'assoluta riservatezza dei dati che affluiranno nel nuovo registro nazionale, con riferimento sia alle persone che hanno utilizzato le tecniche di procreazione assistita, sia ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime, al fine di eliminare ogni rischio che tali soggetti possano essere sottoposti in futuro

ad una particolare « attenzione », con possibili effetti di lesione della *privacy* e di discriminazione sociale.

(2-01168) « Zanotti, Giacco, Carli, Zunino, Vigni, Abbondanzieri, Agostini, Montecchi, Dameri, Magnolfi, Bogi, Ruzzante, Grignaffini, Panattoni, Folenà, Calzolaio, Finocchiaro, Visco, Zani, Duca, Lulli, Bellini, Petrella, Sandri, Carboni, Fumagalli, Chiti, Gasperoni, Grandi, Gambini, Trupia, Sedioli, Ruggia, Rotundo, Lolli, Angioni, Pinotti, Rossiello, Mussi, Michele Ventura, De Brasi, Benvenuto, Rava, Preda, Vianello, Deiana, Mascia, Pistone, Borrelli, Buglio, Sabattini, Tidei, Bimbi, Bulgarelli, Titti De Simone, Mazzarello, Bonito, Boato, Franci, Vendola, Moroni, Chiaromonte ».

(20 aprile 2004)

(Sezione 5 – Modalità di trasferimento alle regioni delle somme previste dalla legge finanziaria per il 2004 per i lavori di ricostruzione degli abitati dei comuni colpiti dal sisma del maggio 1984)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per il 2004 prevede il finanziamento di una *tranche* ulteriore dei lavori di ricostruzione degli abitati dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Campania e Lazio, danneggiati dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984, e più precisamente degli immobili compresi nella priorità « A » e « B », equiparata alla « A » della O.M. 905/87 protezione civile;

i finanziamenti precedenti sono stati erogati dal dipartimento della protezione civile direttamente ai comuni —:

se corrisponda al vero che il dipartimento della protezione civile abbia promosso un incontro con i rappresentanti delle regioni interessate per convenire le modalità di trasferimento delle somme previste dalla legge finanziaria per il 2004 alle regioni;

in caso affermativo, se ritenga che ciò sia compatibile con la vigente normativa dello Stato e se ritenga che ciò non crei una situazione di paralisi, sia per i lavori in corso, che parzialmente sarebbero finanziati direttamente dallo Stato e parzialmente dalle regioni, nonché per i lavori futuri, atteso che le regioni dovrebbero nuovamente monitorare l'intera situazione;

se ritenga che ciò possa impedire anche la definitiva chiusura delle ormai annose questioni di completamento almeno della priorità « A » e « B », equiparata alla « A » dell'O.M. 905/87 protezione civile, senza tener conto oltretutto dell'altra priorità « B » e della priorità « C », nonché dei lavori autorizzati in pendenza di finanziamento direttamente dai comuni ai cittadini, che ne hanno, quindi, anticipato l'importo e che per essere stati più diligenti degli altri pare siano stati puniti per questo motivo.

(2-01160) « Riccio, Cristaldi ».

(7 aprile 2004)

(Sezione 6 – Misure di contrasto nei confronti della criminalità organizzata operante nel territorio di Napoli e provincia)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

i drammatici episodi registratisi recentemente a Napoli, culminati, sotto il

profilo cronologico, con la brutale azione che ha portato alla morte un'incolpevole quattordicenne nelle strade del quartiere napoletano di Forcella, hanno evidenziato, ancora una volta, l'allarmante presenza di una criminalità particolarmente sanguinaria e saldamente radicata sul territorio;

i recenti tragici agguati mortali, peraltro, hanno determinato anche la perdita della vita di persone completamente avulse da organizzazioni malavitose o delinquenti;

adolescenti inermi usati come « scudo umano » nel corso di conflitti a fuoco tra *clan*, giovani brutalmente aggrediti e uccisi per motivi di lucro o per banali litigi, tutto il peggiore campionario, attinto dall'« arsenale delinquenziale » della criminalità, sta seminando terrore e disorientamento nell'intera comunità napoletana;

le misure emergenziali, frutto di spinte emotive condizionate da eventi di particolare drammaticità, si sono rilevate inadeguate, allo stato, nella lotta contro il dilagante e ramificato fenomeno delinquenziale;

si è resa indispensabile, da tempo, una stabilizzazione delle risorse, da quelle umane a quelle strutturali e di *intelligence*, che possa prevedere piani pluriennali di fruizione;

non è più possibile proseguire l'attività di contrasto alla criminalità organizzata, dotata di sempre più sofisticate forme di controllo del territorio e di realizzazione degli illeciti, senza una stabile piattaforma di *intelligence* in grado di monitorare costantemente le attività, raccogliendo informazioni e dati immediatamente utilizzabili nella lotta all'illegalità diffusa ed associata;

è necessario un impiego di risorse umane e di presidi, mobili e fissi, maggiormente capillare sul territorio e, in particolare, nei quartieri più esposti ad una ramificazione costante delle attività delinquenti;

già nel luglio 2003 un'articolata mozione (la mozione Violante ed altri n. 1-00208) aveva richiesto in ordine ai richiamati temi della sicurezza, evidenziando, altresì, il rischio di una sorta di assuefazione alla diffusa illegalità, un impegno del Governo per il completamento e la concreta realizzazione di un piano « anticrimine » stabile, oltre l'emergenza e la sporadicità degli interventi;

con la suddetta mozione si richiedevano misure capaci di investire sia il piano di prevenzione dei fenomeni, sia il piano di effettivo contrasto, anche attraverso un potenziamento degli organici ed una ristrutturazione di procure e tribunali territorialmente investiti dal fenomeno;

nell'area interessata solo timidi ed insufficienti segnali di risposta si sono registrati da parte del Governo, che ha finito, sostanzialmente, per proseguire sulla strada dell'adozione di singoli provvedimenti emergenziali ed intermittenti, senza operare una completa ristrutturazione dell'intero assetto e senza dar corso al progressivo sviluppo dell'operazione « alto impatto »;

anche il quadro economico e gli stanziamenti operati nella legge finanziaria per il 2004 hanno evidenziato un ridimensionamento degli attesi investimenti necessari per un effettivo potenziamento di risorse umane e strutturali;

con efficaci rafforzamenti nelle dotazioni di uomini, organici, mezzi, risorse e sistemi di *intelligence*, la legislazione attuale e l'assetto normativo in vigore consentono l'utilizzo di efficaci risposte, sia sul piano preventivo che su quello repressivo, senza la necessità di ricorrere a provvedimenti normativi emergenziali, sganciati dal sistema;

l'adozione di specifiche misure di prevenzione patrimoniale e di controllo capillare delle multiformi e diversificate sagome di investimento di proventi delittuosi potrebbe, avvalendosi di una sistematica e centralizzata raccolta di dati ed

informazioni, consentire maggiore efficacia nel contrasto radicale alle consorterie criminali più pericolose;

i cittadini di Napoli e dell'intera area metropolitana stanno vivendo con profonda preoccupazione e con un frustrante senso di abbandono e di impotenza questa drammatica recrudescenza della criminalità nelle sue diverse ed inquietanti forme di espressione —:

quali provvedimenti e quali specifiche misure urgenti il Ministro interpellato intenda adottare allo scopo di garantire efficacia all'azione di contrasto nei confronti della criminalità operante nel territorio di Napoli e della provincia;

se non ritenga necessario rilanciare, previa adozione di opportuni provvedimenti, un potenziamento stabile, nell'ambito di un piano pluriennale, delle risorse umane ed organiche impiegate nel territorio;

se non reputi indispensabile abbandonare pianificazioni proiettate per periodi di breve durata, previa adozione di organiche programmazioni di immediata esecuzione, protese in un lasso temporale non inferiore a cinque anni;

se non ritenga indifferibile un monitoraggio delle zone maggiormente a rischio di azioni criminali e delle aree particolarmente esposte alla penetrazione criminale, allo scopo di istituire stabili presidi di polizia e procedere all'installazione di apparecchiature di « videosorveglianza »;

se sia attualmente nelle intenzioni del Governo proporre modifiche normative per rendere più rapido il processo penale e più efficace il piano di contrasto alla criminalità;

quali progetti di *intelligence* e coordinamento centralizzato delle attività di polizia sul territorio intenda sviluppare e quali sarebbero, eventualmente, i tempi di realizzazione del piano;

se ritenga numericamente sufficiente il personale in servizio, nell'ambito del programma di intensificazione delle ri-

chiamate attività di ordine pubblico e sicurezza, o se, al contrario, reputi necessario procedere ad una rapida immissione di nuove forze nell'organico.

(2-01155) « Violante, Siniscalchi, Cennamo, Finocchiaro, Bonito, Kessler, Magnolfi, Carboni, Roberto Barbieri, Chiaromonte, Alberta De Simone, De Luca, Diana, Marone, Petrella, Ranieri, Tuccillo ».

(6 aprile 2004)

(Sezione 7 – Soppressione di voli da e per l'aeroporto di Crotona)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

con la cancellazione del volo Roma-Crotona del 24 febbraio 2004 e del volo Crotona-Roma del 25 febbraio 2004, la compagnia Alitalia ha utilizzato la dote di cancellazioni per motivi ascrivibili alla stessa, così come previsto dal regolamento degli oneri di servizio pubblico;

tale cancellazione, che rientra, quindi, nei motivi tecnici e non in quelli « meteo », come adottati dalla compagnia di bandiera, va ad aggiungersi alla soppressione di una serie di voli in partenza e in arrivo presso l'aeroporto Sant'Anna di Crotona, creando allarme e forti disagi nell'utenza del trasporto aereo;

l'appalto per gli oneri di servizio pubblico prevede che per motivi ascrivibili alla compagnia non possa essere cancellato più dell'1 per cento dei voli previsti, aliquota già consumata dall'Alitalia, e, quindi, ulteriori cancellazioni di tale tipo comporterebbero l'applicazione della penale stabilita dall'Enac;

l'Alitalia ha già inserito nei piani operativi, a partire dal 28 febbraio 2004 e fino ad aprile 2004, l'applicazione di ta-

riffe scontate, addirittura più vantaggiose, per un numero limitato di posti « non onerati » (41 da Crotona per Milano e 70 da Crotona per Roma);

se da un lato la compagnia di bandiera applica tariffe promozionali per i posti « non onerati », dall'altro continua ad utilizzare le condizioni meteo come strumento per cancellare voli, riducendo il traffico sull'aeroporto Sant'Anna e trasferendo i passeggeri sullo scalo lamentino, dove due collegamenti sono accorpatisi in un solo volo;

mentre l'aeroporto Sant'Anna sembra essere un « peso » per la compagnia di bandiera Alitalia, che ha appaltato i collegamenti sovvenzionati con gli oneri di servizio pubblico, altrettanto non può dirsi per le compagnie aeree che effettuano voli *charter*, dal momento che la società di gestione dello scalo aereo crotonese ha raggiunto accordi per non meno di 200 voli *charter* che opereranno sull'aeroporto Sant'Anna da aprile a settembre 2004;

si tratta di una cifra considerevole che, spalmata su tutto il periodo, rappresenta quasi un altro collegamento al giorno e contribuisce a trasferire nel territorio qualche migliaio di turisti per trascorrervi le vacanze, allungando la stagione estiva e favorendo il coefficiente di riempimento delle strutture alberghiere abituate a lavorare con i turisti in periodo di solo cento giorni scarsi;

l'aeroporto Sant'Anna (al di là della strada statale 106, che versa in condizioni disastrose ed è ad alto rischio di incidenti stradali) rappresenta l'unica possibilità di collegamento tra la fascia jonica e il resto d'Italia –:

quali iniziative si intenda adottare affinché, nonostante la precaria situazione in cui versa la compagnia di bandiera, non sia proprio l'aeroporto Sant'Anna a dover scontare le conseguenze della crisi dell'Alitalia, che per tale scalo riceve dallo Stato il contributo per gli oneri di servizio;

quali interventi intenda intraprendere per evitare che la continua soppres-

sione di voli da e per l'aeroporto di Crotone possa arrecare forti disagi agli utenti e faccia ricadere lo scalo nella precarietà, dalla quale si pensava di uscire con collegamenti stabili e senza oneri per la società di gestione.

(2-01146) « Dorina Bianchi, Baiamonte, Emerenzio Barbieri, Brusco, Buontempo, Caligiuri, Caminiti, Caruso, Giulio Conti, Riccardo Conti, Cuccu, De Laurentiis, Degennaro, Di Virgilio, Fallica, Grimaldi, Anna Maria Leone, Lisi, Loiero, Maninetti, Massidda, Meduri, Mereu, Mondello, Mormino, Parodi, Ranieli, Ricciotti, Stagno d'Alcontres, Camo ».

(1° aprile 2004)

(Sezione 8 – Incidente verificatosi presso l'aeroporto Ronchi dei Legionari del Friuli-Venezia Giulia)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere premesso che:

martedì 20 aprile, alle 10.30, un aereo MD80 dell'Alitalia con 91 passeggeri a bordo, atterrato da pochi minuti all'aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari, mentre si stava dirigendo verso il piazzale, ha urtato con un'ala un autocarro che si trovava nella zona fra la pista di atterraggio e il piazzale;

nell'incidente un pezzo dell'ala dell'aeromobile è rimasto seriamente danneggiato e sul piazzale antistante la palazzina dell'aeroporto si è riversato molto carburante, che avrebbe potuto, ovviamente, esplodere;

i passeggeri sono stati fatti sbarcare « con procedura di emergenza », ovvero con gli scivoli;

sono rimasti contusi 11 passeggeri;

l'area è stata immediatamente interdetta e l'aeroporto chiuso al traffico per diverse ore, con evidenti ripercussioni sui collegamenti da e per il Friuli-Venezia Giulia;

la procura della Repubblica ha disposto il sequestro dell'autocarro, del cantiere aperto, dello scalo e della « pista Bravo », che è la pista di collegamento fra quella di atterraggio e decollo degli aerei e il piazzale di sosta degli aeromobili –:

se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate, se le risorse assegnate al settore aereo, anche per quanto riguarda la sicurezza negli aeroporti, siano adeguate a garantire gli *standard* di sicurezza e se, sulla scorta di quanto è accaduto, il Ministro interpellato ritenga di adottare iniziative affinché siano introdotte nuove misure atte a regolamentare in maniera più precisa e sicura la movimentazione dei veicoli a terra, tenuto conto che l'incidente rende particolarmente evidente una situazione di crisi dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, sia nella gestione dello scalo, sia per i collegamenti, nonostante il ruolo particolare che riveste lo scalo del Friuli-Venezia Giulia.

(2-01171) « Damiani, Boato, Maran, Romoli, Fontanini, Menia, Rosato, Lenna ».

(20 aprile 2004)

(Sezione 9 – Iniziative per salvaguardare l'unitarietà del gruppo Finmeccanica)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere – premesso che:

il gruppo Finmeccanica rappresenta un raggruppamento di imprese strategiche per l'economia del Paese e per la relativa tenuta del sistema industriale italiano nella competizione internazionale;

nei diversi Paesi avanzati la presenza di raggruppamenti industriali forti, nei quali si integrano le produzioni militari e quelle civili, è considerata un patrimonio da rafforzare e da non disperdere;

in un tale quadro si assiste ad una crescente aggressività di gruppi stranieri, che, di fronte alla debolezza della strategia di Finmeccanica, puntano ad intese capaci di mettere in discussione il ruolo delle nostre aziende;

da diversi mesi un clima di confusione determinato dalle impostazioni contraddittorie dei gruppi dirigenti e dagli scontri interni provoca per migliaia di posti di lavoro;

l'assenza di ogni indirizzo strategico del Governo verso queste imprese ad alta intensità tecnologica e l'assoluta mancanza di investimenti, in particolare nel settore civile, determina già difficoltà molto serie ad aziende importanti del raggruppamento —:

quali siano gli indirizzi del Governo per salvaguardare l'unitarietà di un raggruppamento pubblico fondamentale per la presenza industriale italiana nei settori tecnologicamente avanzati e quando il Governo stesso intenda aprire un confronto con le organizzazioni sindacali attorno ad un piano industriale di sviluppo.

(2-01147) « Mazzarello, Violante, Bersani, Burlando, Labate, Pinotti, Rognoni ».

(1° aprile 2004)

(Sezione 10 – Installazione di nuovi contatori elettronici da parte dell'Enel)

L)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere — premesso che:

l'Enel sta installando milioni di nuovi contatori elettronici;

tale contatore elettronico si è dimostrato non preciso ed esposto a variazioni di voltaggio, con frequenti interruzioni nell'erogazione di energia;

l'attuale contatore non esprime una tecnologia che sia la migliore nel garantire non soltanto erogazioni, ma la giusta misurazione dell'energia consumata;

questi fatti creano non soltanto una cattiva immagine per l'Enel, ma soprattutto dimostrano scarsa trasparenza tra gli utenti e l'ente stesso con una caduta di credibilità, non certezza dei prezzi stabiliti e un chiaro disservizio;

è disponibile nel mercato un dispositivo elettronico che ovvia a tutti gli inconvenienti descritti —:

se ciò corrisponda al vero e se non ritenga il Governo di dover invitare l'Enel a soprassedere all'installazione di tali contatori, finché non venga data la garanzia all'utenza che il suo operato sia preciso ed efficiente;

quali accorgimenti l'ente intenda prendere, anche utilizzando nuove tecnologie, per garantire fiducia e trasparenza ai cittadini.

(2-01149) « Galeazzi, Agostini, Roberto Barbieri, Caldarola, Calzolaio, De Luca, Diana, Filippeschi, Fumagalli, Gambini, Giulietti, Grandi, Guerzoni, Lolli, Maran, Mariotti, Maurandi, Nannicini, Ottone, Pigionica, Raffaldini, Ranieri, Ruzzante, Sandri, Sedioli, Stramaccioni, Susini, Tocci, Tolotti, Zunino, Abbondanzieri, Adduce, Cazzaro, Coluccini, Crisci, Gasperoni, Raffaella Mariani, Martella, Motta, Nieddu, Olivieri, Pisa ».

(1° aprile 2004)

(Sezione 11 – Problemi occupazionali presso lo stabilimento Exide di Casalnuovo di Napoli)

M)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere – premesso che:

l'azienda multinazionale *Exide* ha avviato le procedure per la cessazione di attività dello stabilimento sito in Casalnuovo di Napoli e per la messa in mobilità di 172 dipendenti, con gravi e drammatiche ricadute sull'indotto;

tale azienda ha beneficiato di condizioni di agevolazione per l'assunzione di lavoratori consentite dalla nostra legislazione, attraverso un accordo siglato nel febbraio 2003 con le organizzazioni sindacali, finalizzato al rilancio dell'azienda e specificamente dello stabilimento di Casalnuovo di Napoli, accordo disatteso dalla sopravvenuta decisione di cessazione di attività;

l'azienda *Exide*, produttrice di batterie elettriche e industriali, usufruisce di numerose commesse di Stato (in particolare, per la marina militare e per le Ferrovie dello Stato) e, anche per questo, non dovrebbe risentire di alcuna crisi di mercato nel settore: per di più, lo stabilimento di Casalnuovo risulta tutt'altro che in perdita dal punto di vista finanziario e della produzione;

da incontri recenti, alcuni dei quali tenuti anche in presenza del Ministro interpellato, era stata data indicazione dal Ministro stesso affinché, in attesa della

cessione ad altro soggetto imprenditoriale del ramo di azienda o, quanto meno, in mancanza di una disponibilità dell'azienda, della definizione di un piano di reindustrializzazione da avviare d'intesa con la regione e con Sviluppo Italia per l'area interessata, non si procedesse ad alcuna decisione che mettesse a rischio il destino dei lavoratori;

anche tale indicazione è stata ulteriormente disattesa dall'azienda, che, nella giornata del 19 aprile 2004, ha di fatto reso impossibile l'accordo con le organizzazioni sindacali sugli ammortizzatori sociali alternativi al licenziamento e alla messa in mobilità;

a partire, dunque, dalla giornata del 20 aprile 2004, l'azienda, in dispregio di tutti gli accordi sottoscritti e degli impegni ripetutamente assunti in sede ministeriale, può, senza subire alcuna conseguenza, procedere al licenziamento di tutti i lavoratori, con enormi e drammatiche ricadute su un'area territoriale già pesantemente provata da una crisi industriale in atto (l'episodio avviene in concomitanza con la crisi dello stabilimento Montefibre della confinante Acerra), nonché da una cronica disoccupazione –:

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per scongiurare le drammatiche conseguenze che scaturirebbero da decisioni, secondo gli interpellanti, improvvise dell'azienda *Exide* e per costruire tempestivamente un quadro di certezze, entro cui collocare il destino dei lavoratori e dell'indotto coinvolto nella vicenda.

(2-01170) « Tuccillo, Castagnetti ». (20 aprile 2004)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,76

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0004550